TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Mario De Ioris, in funzione del giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21.11.2017 , ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.

nella causa n. 9970/2015 r.a.c.c. promossa da

S[redacted] F[redacted]

Con il Proc. Dom. Avv. V[redacted] P[redacted] in Roma

RICORRENTE

nei confronti di

A[redacted] SRL,

in persona del l. r. p. t.

Con il Proc. Dom. Avv. D[redacted] G[redacted] in Roma

RESISTENTE

E

U[redacted] A[redacted] S.P.A.

in persona del l. r. p. t.

Con i Proc. Dom. Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri

CHIAMATA IN CAUSA

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto il 24.3.2015 da F[redacted] S[redacted], dipendente della srl in epigrafe indicata con mansioni di conducente di autobus, per chiedere la condanna della datrice di lavoro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data

Firmato Da: DE IORIS MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a489
Firmato Da: PRESTIGIACOMO ETTORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3b83daa383844b0b

8.8.2009 durante l'espletamento della propria attività lavorativa, è risultato solo parzialmente fondato e può pertanto essere accolto solo nei termini di seguito illustrati.

La responsabilità della srl datrice di lavoro dello S[redacted] per l'infortunio occorsogli, sulle cui modalità di accadimento non c'è stata contestazione, deve invero ritenersi sussistente in quanto detta srl non risulta avere osservato la prescrizione contenuta nelle carte di circolazione dell'autobus a due piani condotto dallo stesso S[redacted], e che ne consentiva la circolazione solo con la presenza obbligatoria di un accompagnatore con posto riservato.

La presenza del solo S[redacted], in qualità di conducente, sul predetto mezzo (dedotta più volte in ricorso) ha sicuramente influito sulla verificazione dell'infortunio occorsogli, in quanto la presenza di altro addetto al mezzo avrebbe consentito al primo di compiere in maggior sicurezza la manovra a seguito della quale lo stesso ebbe a scivolare dalla scala a chiocciola ivi presente, e al secondo di intervenire in suo soccorso in tale momento per evitargli la caduta o per ridurne le conseguenze.

L'aver consentito la circolazione del predetto mezzo solo con la presenza del conducente dello stesso, in violazione della prescrizione anzidetta, costituisce per la srl convenuta un inadempimento degli obblighi di sicurezza sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti del proprio dipendente.

In virtù della prescrizione anzidetta, infatti l'odierna resistente non avrebbe dovuto consentire la circolazione del mezzo in assenza dell'accompagnatore obbligatoriamente previsto, in aggiunta al conducente, la cui presenza costituiva una misura posta a presidio della sicurezza di tutti coloro che vi viaggiavano a bordo, ivi compreso il conducente stesso, in considerazione della particolare natura del mezzo stesso (autobus adibito a servizio per turisti, a due piani e con il secondo piano scoperto).

L'inosservanza di una tale misura precauzionale, espressamente prevista dall'atto amministrativo che autorizzava la circolazione del mezzo, da parte della resistente, la obbliga a risarcire pertanto i danni derivati da tale inosservanza al lavoratore ricorrente.

Fra i danni dei quali il ricorrente ha chiesto il risarcimento vi è in primo luogo il danno biologico differenziale rispetto a quello già liquidato dall'I[redacted], il quale - secondo la prospettazione attorea - avrebbe provveduto già a corrispondere un'indennità pari ad euro 4.580,09, a ristoro del danno biologico subito.

Premesso che dalla documentazione inerente tale liquidazione, prodotta dallo stesso ricorrente si ricava che l'I[redacted] ha risarcito la sola "indennità di temporanea", occorre rilevare che la ctu medico

Firmato Da: DE IORIS MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a489
Firmato Da: PRESTIGIACOMO ETTORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3b83daa383844b0b

legale espletata sulla persona del ricorrente, è pervenuta alla conclusione secondo cui quest'ultimo, per effetto dell'infortunio occorsogli, non ha riportato alcuna invalidità permanente.

Tale conclusione – motivata, oltre che su quanto constatato direttamente dal ctu in occasione della visita medica, anche sull'assenza di documentazione sanitaria in grado di condurre a valutazioni diverse (v. relazione in atti) - è stata contestata dal ricorrente, che l'ha ritenuta in contraddizione con l'incarico conferito al medesimo ctu di procedere agli accertamenti specialistici ritenuti necessari.

Tale contestazione non può però condividersi, in quanto il mancato espletamento di tali ulteriori accertamenti non è stata all'evidenza ritenuta necessaria dal ctu, ed in quanto il ricorrente, ed il proprio ctp, non hanno indicato quali sarebbero stati gli accertamenti idonei a far pervenire ad una valutazione diversa.

Lo stesso ctp, il quale aveva redatto la relazione peritale allegata al ricorso, ha affermato che il ricorrente in precedenza si era sottoposto ad accertamenti non presenti nel fascicolo (v. relazione del ctu in atti), i quali quindi non sarebbero stati sottoposti all'esame dell'ausiliare del giudice.

Sarebbe stato però onere del ricorrente produrre in giudizio tali accertamenti al fine di farli valutare dal ctu, il quale, anche sulla loro base, avrebbe potuto pervenire alla decisione di far sottoporre il ricorrente ad ulteriori indagini mediche.

Non avendo il ricorrente osservato un tale onere, egli non può dolersene tardivamente, dopo che la ctu è stata espletata.

Ritenendo pertanto corretta la conclusione del ctu, al ricorrente non può riconoscersi alcun danno biologico sotto il profilo dell'invalidità permanente, non avendo egli riportato alcuna menomazione permanente alla propria integrità fisio-psichica, né potendosi desumere nulla di diverso dalla documentazione dell'I[redacted], relativa alla sola indennità di temporanea.

Lo stesso ctu ha ritenuto invece che dall'infortunio anzidetto sia derivata al ricorrente un'invalidità temporanea totale per giorni sette, e parziale per giorni settanta.

Le contestazioni mosse anche a tale riguardo dal ricorrente non possono condividersi posto che la valutazione del ctu circa l'invalidità totale è suffragata dalla prognosi contenuta nel referto di pronto soccorso allegato al ricorso (gg. Clin. 7 s.c.), mentre quella inerente l'invalidità parziale è addirittura superiore a quella svolta dal ctp nella propria relazione (60 gg).

Il ricorrente, inoltre, sotto tale profilo non ha fornito nessun elemento utile per poter pervenire ad una valutazione concernente le giornate in cui avrebbe riportato un'invalidità temporanea, essendosi

Firmato Da: DE IORIS MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a489
Firmato Da: PRESTIGIACOMO ETTORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3b83daa383844b0b

limitato a produrre il predetto referto del pronto soccorso e le fatture relative alle prestazioni ortopediche e fisioterapiche fruite, che lo hanno impegnato per non più di 27 giorni e, peraltro, in tempi molto distanziati rispetto all'infortunio.

Nulla di diverso può essere desunto dalle somme liquidate dall'I[redacted], non avendo il ricorrente nemmeno allegato quale fosse la sua retribuzione giornaliera.

Alla luce di tali considerazioni, e vista la non eccessiva distanza tra le valutazioni del ctu e del ctp in tema di invalidità temporanea, al ricorrente può essere riconosciuta quale risarcimento del danno biologico corrispondente a tale invalidità, la somma complessiva di € 4.544,40, in applicazione delle tabelle sul danno biologico utilizzate da questo tribunale, comprensive della rivalutazione all'attualità (somma così determinata : € 108,20 X 7 giorni di invalidità al 100% più € 54.10 X 70 giorni di invalidità al 50%).

Nulla può essere riconosciuto al ricorrente per il danno patrimoniale lamentato , atteso che – come rilevato dal ctu – le fatture per le spese sanitarie sostenute recano tutte delle date di molto successive a quella dell'infortunio, alcune delle quali risalenti al 2012 o al febbraio 2010.

Né può ritenersi che tali date siano da ricondurre ad un ritardato pagamento delle relative prestazioni dovuto alle condizioni economiche disagiate del ricorrente, atteso che nulla di specifico al riguardo è stato dimostrato e che tali condizioni non gli hanno impedito di pagarsi un soggiorno di 5 giorni presso un hotel a 4 stelle (v. documentazione in atti).

Ad analoghe conclusioni negative deve pervenirsi anche per quel che concerne il danno morale, dedotto e richiesto in termini del tutto generici, e considerata altresì la sussistenza della sola invalidità temporanea.

La srl convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli risarcitori in precedenza richiamati, della somma di € 4.544,40, oltre interessi legali – calcolati sulla somma stessa devalutata all'8.8.2009 in base al tasso d'inflazione via via vigente, in considerazione del fatto che le predette tabelle del danno biologico sono già comprensive di rivalutazione all'attualità – dovuti dalla data anzidetta fino all'effettivo soddisfo.

Il predetto importo risarcitorio non deve essere ridotto per il comportamento colposo ascritto dalla resistente al ricorrente, atteso che non è stata data dimostrazione, nonostante la prova testimoniale espletata, che il ricorrente fosse stato convocato a visita presso la compagnia assicuratrice chiamata in causa, alla quale il ricorrente aveva chiesto più volte, in via stragiudiziale, l'indennizzo per l'infortunio subito (v. relativa documentazione in fascicolo di parte).

Firmato Da: DE IORIS MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a489
Firmato Da: PRESTIGIACOMO ETTORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3b83daa383844b0b

Alla luce dell'istruttoria svolta e delle risultanze processuali anzidette, deve ritenersi che anche la chiamata in garanzia ex art. 106 cpc (v. memoria difensiva della resistente) della predetta compagnia assicuratrice sia infondata, in quanto la polizza assicurativa con essa stipulata copre solo i danni da invalidità permanente e per spese mediche (v. doc. 2 fascicolo di parte), i quali nel caso di specie non sono stati dimostrati.

Per quanto concerne le spese del giudizio, l'accoglimento solo parziale della domanda svolta dal ricorrente nei confronti della convenuta ne comporta la compensazione per metà tra tali parti, con conseguente condanna della resistente a rivalere il ricorrente della metà delle spese dal medesimo sostenute, liquidata come da dispositivo.

La sussistenza della responsabilità della srl resistente per il danno biologico subito dal ricorrente, del tutto negata dalla prima, comporta la condanna della stessa a sostenere definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento .

L'infondatezza della chiamata in garanzia comporta la condanna della resistente a rivalere la terza chiamata delle spese di lite da essa sostenute, liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigetta, condanna la srl resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.544,40, oltre interessi legali – calcolati sulla somma stessa devalutata all'8.8.2009 in base al tasso d'inflazione via via vigente – dovuti dalla data anzidetta fino all'effettivo soddisfo;

dichiara compensate per metà le spese processuali tra il ricorrente e la srl resistente, e condanna quest'ultima a rivalere il primo della metà delle spese da questi sostenute, liquidata in euro 2.600,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi;

condanna la srl resistente a rivalere la terza chiamata in causa delle spese di lite da essa sostenute e liquidate in complessivi euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, nonché al pagamento delle spese di ctu liquidate come da separato provvedimento.

Roma 21/11/2017

Il Giudice.

Dott. Mario De Ioris

Firmato Da: DE IORIS MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a489
Firmato Da: PRESTIGIACOMO ETTORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3b83daa383844b0b